



Camera di Commercio Italiana
per il Portogallo

Dal 1916 al servizio delle imprese



STATUTO

Camera di Commercio Italiana  per il Portogallo

Fondata nel 1916 e riconosciuta dal governo italiano in base al Decreto-Legge n.
1573 del 13-10-1918 e n. 273 del 20-02-1919
Conferma del riconoscimento governativo ai sensi della Legge n. 518 del 1-7-1970,
con Decreto del Ministro per il Commercio Estero, Roma 11-10-1971

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE E FINALITÀ

1. La Camera di Commercio Italiana per il Portogallo è un'associazione libera ed elettiva, senza fini di lucro, costituita allo scopo di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra il Portogallo e l'Italia.
2. La Camera è affiliata alla Associazione delle Camere di Commercio italiane all'estero – Assocamerestero.

ARTICOLO 2. FUNZIONI E ATTRIBUZIONI

La Camera persegue le seguenti finalità:

- a) Promuovere, sostenere, incrementare le relazioni economiche e l'interscambio commerciale tra i due paesi;
- b) Rappresentare e valorizzare i suoi associati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore in Portogallo;
- c) Contribuire per una migliore reciproca conoscenza dei due mercati e delle opportunità di affari e di investimenti;
- d) Promuovere meetings, missioni, riunioni, incontri tra operatori e qualsiasi altra iniziativa che possa validamente contribuire al raggiungimento di questi obiettivi;
- e) Mantenere contatti con istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e operatori economici dei due paesi per tutto ciò che possa collegarsi ai reciproci interessi;
- f) Promuovere la raccolta e la divulgazione di leggi, regolamenti e normative vigenti nei due paesi nel campo economico e commerciale, come anche la diffusione di tutte le informazioni di interesse degli operatori dei due paesi;
- g) Editare pubblicazioni periodiche, newsletters, relazioni, studi di mercato, database specializzate, offerte e richieste di opportunità economiche e commerciali, dati statistici, ecc.;
- h) Fornire tutta la collaborazione che possa essere richiesta dall'Ambasciata d'Italia e da altre entità ufficiali italiane operanti in Portogallo, riferite ad argomenti connessi con le relazioni sociali, economiche, commerciali, culturali tra Portogallo e Italia;
- i) Favorire la collaborazione con gli enti che, nei due paesi, operano nell'ambito di settori economici;
- j) Fornire assistenza e consulenza agli operatori in occasione di incontri e missioni, come pure nelle controversie che possano sorgere;
- k) Svolgere qualunque altra attività idonea alla consecuzione dei fini sociali.

ARTICOLO 3. SOCI

1. Possono essere soci della Camera:
 - a) Aziende, imprenditori, enti, associazioni italiane e portoghesi residenti nei due paesi, come anche persone fisiche, purché esercitino un'attività nelle aree del commercio, dell'industria, dell'agricoltura, dei servizi e di ogni altra professione liberale;
 - b) Imprese o imprenditori, enti, associazioni di altra nazionalità, sempre che svolgano attività che interessano le relazioni tra il Portogallo e l'Italia;
2. Ogni socio ha facoltà di presentare proposte e suggerimenti, indirizzati al Presidente, che ha il compito di includerli nell'ordine del giorno dell'organo competente ad esaminarli (Assemblea o Consiglio Direttivo).
3. È ammessa la possibilità che i soci vengano raggruppati in differenti categorie, secondo criteri o parametri che spetta al Consiglio individuare.
4. Oltre ai soci effettivi, possono esistere soci onorari nominati dal Consiglio su proposta del Presidente.

ARTICOLO 4. AMMISSIONE E CESSAZIONE DEI SOCI

1. Le domande di ammissione a socio devono essere dirette alla Camera o al suo Presidente (in quanto suo rappresentante legale) e sono sottoposte all'esame del Consiglio Direttivo, il quale ha competenza di deliberare sul loro accoglimento.
2. L'atto di ammissione implica per il socio l'adesione totale e incondizionata al presente Statuto (e ad altre eventuali norme dirette a disciplinare il funzionamento della Camera).
3. L'ammissione diventa effettiva dopo il pagamento della tassa di iscrizione e della quota annuale.
4. La qualità di socio cessa:
 - a) In caso di scioglimento dell'ente associato;
 - b) Mediante comunicazione scritta delle dimissioni alla Direzione, da effettuarsi con un preavviso di 60 giorni prima della conclusione di ogni esercizio;
 - c) Per deliberazione del Consiglio Direttivo, in presenza di situazioni di incompatibilità quali:

- Comportamenti contrari o pregiudiziali alle relazioni tra i due paesi;
 - Comportamenti in evidente conflitto con le finalità della Camera;
 - Condanna penale passata in giudicato che comporti l'interdizione anche temporanea da incarichi pubblici;
 - Situazione di fallimento o insolvenza.
5. La perdita della qualità di socio, nei termini del numero precedente, dipende da una deliberazione della Direzione, che dovrà essere debitamente motivata e consentire al socio di esercitare il diritto al contraddittorio. Il socio avrà sempre il diritto di impugnare la decisione di esclusione dinanzi all'Assemblea successiva.
6. La qualità di socio può essere temporaneamente sospesa per morosità nel pagamento della quota annuale, protratta per un periodo di 60 giorni successivi a quello dell'invio di un avviso per raccomandata.
7. Qualora la situazione di morosità si prolunghi per 2 anni, il socio viene informato mediante lettera raccomandata e, se entro 60 giorni non regolarizza la sua posizione, perderà la qualità di socio.

ARTICOLO 5. SEDE

1. La Camera ha sede in Avenida Duque de Loulé, 22, 1.º piano, 1050-092, Lisbona.
2. Possono essere costituite delegazioni in qualunque altra città del territorio portoghese, come anche in Italia, sempre che ci sia considerato compatibile e conveniente.
3. L'attività di queste delegazioni è coordinata dalla Camera, che provvede allo stanziamento, nei bilanci annuali, dei mezzi finanziari necessari.

ARTICOLO 6. ORGANI

1. Sono organi della Camera:
 - a) L'Assemblea;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente (ed i Vice-Presidenti);
 - d) Il Revisore dei Conti;
 - e) Il Segretario Generale.

2. Ad eccezione del Segretario Generale (organo esecutivo e non di rappresentanza), tutti gli organi sociali sono eletti per un mandato triennale, ed i suoi componenti possono essere rieletti. Il Presidente ed i Vice - Presidenti non possono essere rieletti per un quarto mandato consecutivo.
3. Ad eccezione del Segretario Generale e del Revisore dei Conti, tutti gli organi sociali operano in regime gratuito.
4. Qualora venga a mancare, durante il mandato, la qualifica di socio, la persona che venga a trovarsi in questa situazione cessa dalle sue funzioni.
5. L'Ambasciatore d'Italia ed il Consigliere commerciale presso l'Ambasciata ricoprono, rispettivamente, la carica di Presidente e Vice-Presidente onorari (senza diritto di voto).
6. Sono ammissibili altre Presidenze onorarie.

ARTICOLO 7. ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita dai soci in regola con il pagamento della quota sociale, è convocata dal Presidente e si riunisce per lo meno una volta all'anno.
2. Le convocazioni devono essere fatte mediante avviso postale (e per via informatica), e devono recare l'indicazione del luogo, data, ora e ordine del giorno, con un preavviso non inferiore a 15 giorni.
3. Se nell'ora fissata non è presente o rappresentata per lo meno il 50% dei soci, l'Assemblea avrà luogo, in seconda convocazione, 30 minuti dopo, indipendente dal numero di soci presenti.
4. L'Assemblea può riunirsi in qualunque altra occasione, se il Presidente lo valuta opportuno, come pure nel caso in cui la sua convocazione sia richiesta (per iscritto) da un terzo dei Consiglieri o da un quinto dei soci effettivi. In questi casi il Presidente ha l'obbligo di convocarla entro il termine di 15 giorni.
5. Ogni socio può conferire ad altro socio mandato di rappresentanza, per iscritto, da consegnare all'inizio della riunione al Presidente della Camera che è anche Presidente dell'Assemblea. Un socio non può esercitare più di 3 deleghe.

6. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità quello del Presidente diventa decisivo.
7. L'Assemblea:
 - a) Esamina ed approva il preventivo annuale;
 - b) Esamina ed approva il bilancio d'esercizio presentato dal Presidente ed accompagnato dal parere del Revisore dei Conti;
 - c) Esamina ed approva la Relazione annuale e le linee generali di attività della Camera;
 - d) Elegge i componenti del Consiglio Direttivo, il cui numero non può essere superiore a 21 membri;
 - e) Elegge il Revisore dei Conti;
 - f) Discute ed approva eventuali modifiche dello Statuto e di eventuali altre normative intese a disciplinare la governance della Camera;
 - g) Delibera sullo scioglimento della Camera e sulle modalità relative.

ARTICOLO 8. CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, è organo di indirizzo e decisionale della Camera, con poteri per la trattazione di ogni questione riferita al suo funzionamento.
2. Il Consiglio:
 - a) Elegge, nella sua prima riunione, tra i suoi componenti, il Presidente ed i VicePresidenti (fino ad un massimo di 3);
 - b) Esamina il preventivo ed il bilancio consuntivo annuale prima che essi vengano sottoposti alla delibera dell'Assemblea;
 - c) Esamina la Relazione annuale sull'attività della Camera;
 - d) Nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale e delibera sulla sua remunerazione;
 - e) Delibera sull'acquisto di beni e servizi e ogni altro impegno che implichi esborsi di denaro, sempre che non siano contemplati nel bilancio preventivo;
 - f) Esamina e delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci e decide su eventuali casi di sospensione e/o dimissione di soci;
 - g) Fissa le quote sociali annuali;
 - h) Delibera sull'introduzione di eventuali criteri differenziati di aggregazione dei soci;
 - i) Delibera il reintegro di eventuali posti di Consiglieri resisi vacanti, fino all'atto della loro ratificazione da parte dell'Assemblea;

- j) Redige, su iniziativa del Presidente, proposte di revisione dello Statuto e di ogni altra normativa riferita al funzionamento della Camera, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k) Procede alla costituzione di commissioni e gruppi di lavoro proposti dal Presidente, allo scopo di svolgere compiti specifici, sia temporanei che durevoli;
- l) Esercita tutti i poteri non specificamente attribuiti ad altri organi.

ARTICOLO 9. CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

1. Le convocazioni del Consiglio devono essere fatte per iscritto (o per via informatica) con un preavviso minimo di 8 giorni e devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno, ora e ordine del giorno.
2. Il Consiglio esamina e delibera sugli argomenti che constano dall'ordine del giorno.
3. Il Consiglio si riunisce almeno 4 volte all'anno, su convocazione del Presidente, ma può essere convocato anche a richiesta di un terzo dei suoi componenti.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri che lo compongono.
5. Nel caso di argomenti la cui approvazione è di competenza dell'Assemblea, i pareri emessi dal Consiglio necessitano, per essere validi, della maggioranza dei presenti e votanti.
6. A richiesta di uno o più Consiglieri, le decisioni possono essere assunte per votazione segreta.
7. Le riunioni possono avvenire anche utilizzando la teleconferenza, la videoconferenza e altri eventuali mezzi di innovazione tecnologica. La definizione delle relative modalità è di competenza del Presidente.
8. Ogni Consigliere può delegare un altro Consigliere mediante procura scritta, da consegnare all'inizio della riunione al Presidente del Consiglio. Un Consigliere non può esercitare più di 3 deleghe.
9. Nel caso in cui un Consigliere non partecipi, senza motivazioni valide e debitamente giustificate, a tre riunioni consecutive, è possibile dichiararne l'esclusione dal Consiglio.

ARTICOLO 10. PRESIDENTE

1. Il Presidente:
 - a) È eletto dal Consiglio Direttivo ed è rieleggibile;
 - b) È il legale rappresentante della Camera, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio e garantisce l'adempimento delle delibere di questi organi;
 - c) Ha la responsabilità di presentare il preventivo ed il consuntivo annuale;
 - d) Nei casi di votazioni, il suo voto dirime eventuali situazioni di parità;
 - e) Sottopone al Consiglio la nomina del Segretario Generale;
 - f) Può, in casi di urgenza, compiere atti ed assumere decisioni di competenza del Consiglio, ma con l'obbligo di ottenerne la loro ratifica nella prima riunione successiva di questo organo;
 - g) Ha la firma sociale che – per tutti gli atti di gestione amministrativa della Camera – deve essere accompagnata da quella del Segretario Generale.

2. In caso di sua assenza o per qualunque altro impedimento, i suoi compiti sono svolti, con pienezza di poteri, dal Vice-Presidente con maggiore anzianità di carica.

ARTICOLO 11. REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti, iscritto all'apposito albo, è eletto dall'Assemblea ed ha il compito di esaminare la contabilità seguendo le norme previste dall'ordine. Ha l'obbligo di informare annualmente l'Assemblea delle conclusioni dei controlli effettuati, con una relazione scritta.

2. Il Revisore dei Conti non può essere socio della Camera né esercitare attività incompatibili con queste sue funzioni.

ARTICOLO 12. SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale:
 - a) È nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente;
 - b) È responsabile della gestione e dell'amministrazione della Camera;
 - c) È responsabile della conduzione del personale e ne programma il suo sviluppo professionale;

- d) Partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni camerali, ed interviene nei dibattiti e nelle decisioni da assumere;
 - e) Dà seguito alle delibere ed alle linee di sviluppo definite dagli organi sociali, come anche ad ogni decisione del Presidente;
 - f) Firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi ed ogni altro documento ufficiale della Camera;
 - g) Può essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un Vice-Segretario.
2. Il Segretario Generale non può essere socio della Camera né esercitare attività incompatibili con queste sue funzioni.
3. La nomina del Segretario Generale deve ottenere l'approvazione del Ministero di tutela competente ed il conforme parere del Ministero degli Affari Esteri italiani.

ARTICOLO 13. FINANZIAMENTO

1. Sono proventi della Camera:
- a) La tassa di iscrizione e le quote annuali dei soci;
 - b) Il co-finanziamento deliberato dal Governo italiano sulla base di specifici progetti;
 - c) Le entrate corrispondenti alle prestazioni di servizi ed a qualunque altra attività richiesta da terzi (soci, aziende, istituzioni, ecc.);
 - d) Eventuali donativi, sussidi, contributi o altri rendimenti.
2. Questi proventi liquidi, ad eccezione di un fondo di cassa per far fronte alle esigenze correnti, saranno depositati presso istituzioni bancarie su conti intestati alla Camera, la cui movimentazione avverrà con le firme congiunte del Presidente e del Segretario Generale, potendo l'una o l'altra essere sostituita dalla firma di un Vice-Presidente.

ARTICOLO 14. ESERCIZIO E GESTIONE

1. L'esercizio della Camera coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione e quello finale di ogni esercizio sono approvati da un'Assemblea convocata a questo scopo.
2. La Camera è tenuta ad inviare al Ministero italiano competente, subito dopo la sua adozione, la documentazione seguente:

- a) Relazione sull'attività svolta nell'esercizio dell'anno precedente;
- b) Copia del preventivo e del bilancio finale, unitamente al parere del Revisore dei Conti;
- c) Copia di eventuali altre decisioni prese dagli organi sociali e di modifiche statutarie;

ARTICOLO 15. SCIoglimento

1. La Camera non ha limiti di durata.
2. L'Assemblea può decidere il suo scioglimento sempre che una proposta in tal senso consti da un ordine del giorno, ai sensi del comma 4 dell'art. 7, e sempre che ottenga la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti o rappresentati con specifica delega.
3. In questo caso, i beni mobili, le attrezzature informatiche e di altro genere, i fondi, gli archivi e tutto quanto costituisce il suo attivo deve essere consegnato all'Ambasciata d'Italia. Qualora, entro due anni dal suo scioglimento, la Camera non venga ricostituita, tutti i suoi beni saranno destinati – per decisione dell'Ambasciata e con previa autorizzazione del Ministero italiano di tutela competente – ad una istituzione di beneficenza.
4. I soci non hanno alcun diritto di rivendicare parti del patrimonio della Camera.

ARTICOLO 16. ALTRE DISPOSIZIONI

1. Può essere approvato un Regolamento interno per disciplinare gli aspetti operativi relativi al funzionamento del Consiglio e dei suoi organi.
2. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Statuto sono disciplinate ai sensi del disposto del comma 7 dell'art. 7. Tutte le modifiche statutarie sono soggette all'approvazione del Ministero italiano di tutela competente.

3. Sempre a questo Ministero, attraverso l'Ambasciata d'Italia, la Camera deve fare invio di copia dei preventivi e dei bilanci di ogni esercizio unitamente alla relazione del Revisore dei Conti.
4. L'Ambasciatore d'Italia, il Consigliere commerciale presso l'Ambasciata ed il responsabile della locale delegazione dell'ICE devono essere invitati a tutte le riunioni degli organi collegiali della Camera.